

Penale Sent. Sez. 4 Num. 37787 Anno 2020

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA

Relatore: FERRANTI DONATELLA

Data Udienza: 11/12/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AMIDEI MICHELE nato a MODENA il 08/12/1992

avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere **DONATELLA FERRANTI**;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena del 5 febbraio 2019, con cui Amidei Michele era stato condannato alla pena di anni 1 uno di arresto ed euro 4000,00 di multa per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2 bis e 2 sexies, C.d.S., con applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida e la concessione del beneficio della sospensione condizionale.

1.1. La Corte territoriale ha escluso la sussistenza della dedotta inutilizzabilità dell'accertamento tecnico effettuato dai sanitari dopo il ricovero a seguito di incidente stradale, rilevando, da un lato, che l'eccezione non era stata tempestiva in quanto non era stata sollevata prima della sentenza di primo grado, dall'altro, che, nel merito, era infondata in quanto l'accertamento del tasso alcolimetrico, a seguito di prelievo ematico (tasso etanolo-siero di 2,40 gr/l.), era stato effettuato di iniziativa dal personale sanitario presso il Pronto soccorso del Nuovo Ospedale civile Sant'Agostino estense di Baggiovara dopo che l'imputato era stato portato di urgenza.

2. Amidei a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione proponendo il seguente motivo:

2.1. Violazione di legge per inosservanza dell'art.114 disp. att. cod. proc. pen. pen., stante l'omesso avvertimento della possibilità di farsi assistere da un avvocato. Si deduce dall'esame degli atti che il prelievo ematico era stato effettuato dai sanitari del P.S. dell'Ospedale sulla persona dell'imputato su richiesta del personale della polizia giudiziaria, ai fini dell'accertamento penale della guida in stato di ebbrezza e la conseguente verifica del tasso alcolemico e tale circostanza era emersa solo in sede dibattimentale, avendo il difensore appreso, per la prima volta, che gli accertamenti sanitari cui era stato sottoposto l'imputato avevano una finalità esclusivamente forense. Deduce pertanto la tempestività dell'eccezione difensiva ai sensi del combinato disposto dell'art. 180 e 182 comma 2 cod.proc.pen.

3. Il Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 DL 28.10.2020 n.137 ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

4. Va premesso che, sulla base di un recente indirizzo giurisprudenziale di questa Sezione, che il Collegio condivide, deve ritenersi che in tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso al conducente da sottoporre all'esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, determina una nullità di ordine generale, deducibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso di procedimento per decreto, il momento ultimo entro il quale la nullità può essere dedotta dalla parte va individuato nella deliberazione della sentenza di primo grado, e non nella presentazione dell'atto di opposizione al decreto stesso, in quanto le norme sulla nullità sono di stretta interpretazione e l'art. 180 citato non contiene alcun riferimento al decreto penale di condanna e al relativo atto di opposizione. (Sez. 4 n. 33795 del 17/05/2019 Ud. (dep. 25/07/2019) Rv. 276675 - 01).

Ne consegue nel caso di specie che l'eccezione di nullità proposta dall'imputato non è sicuramente tempestiva, risultando che tale eccezione è stata avanzata dalla difesa del ricorrente, non al momento della discussione, quindi, sicuramente prima della deliberazione della sentenza di primo grado, ma solo nei motivi di appello. (Sez. 4, n. 52085 del 10/12/2019 Ud. (dep. 30/12/2019) Rv. 277511 - 01).

4.1. Infatti l'esame degli atti allegati al ricorso e in particolare della comunicazione della notizia di reato (all. 2, che menziona proprio la richiesta di accertamenti urgenti da parte della PG sulla persona di Amidei, e all. 3, che attiene alla relazione clinica del pronto soccorso) smentisce quanto affermato dal ricorrente nel motivo di ricorso, evidenziando, in maniera chiara la circostanza che gli esami di laboratorio per alcol e sostanze stupefacenti sono stati effettuati su richiesta espressa della Polizia giudiziaria .

E' certo quindi che l'accertamento del tasso alcolemico non è avvenuto nel contesto delle cure approntate in via autonoma dal personale sanitario della struttura, presso la quale il conducente del veicolo, coinvolto nel sinistro era stato condotto, seguendo un protocollo avente finalità ben più ampie di quella esclusiva dell'accertamento del tasso di concentrazione alcolica. Vi è stata ,infatti, un'espressa richiesta della Polizia Giudiziaria, volta alla ricerca della prova, che necessariamente quindi doveva avere quale presupposto l'avviso di farsi assistere dal difensore di fiducia; ciò risultava pacificamente dagli atti a disposizione della difesa durante il processo di primo grado, ma l'eccezione difensiva è stata proposta solo in sede di presentazione dei motivi di appello ed è pertanto da considerarsi tardiva ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 180 e 182 comma 2 cod.proc.pen. che ne consente, invece, la deduzione fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende

Così deciso l' 11.12.2020